

pulse di alcuni nobili, i quali dopo aver accettata l'elezione ricusavano d'andare nelle ambasciate. A questi adunque fu imposta dal Maggior Consiglio, nell'anno 1360 a dì 23 gennajo, la pena di privazione d'ogni e qualunque *offizio e beneficio ec.* per un'anno.

Emanò nuova legge nell'anno 1375 a dì 10 maggio, in cui dallo stesso consiglio fu decretato che gli avogadori del comune possano essere eletti ambasciatori al Romano Pontefice ed a teste coronate, oltre alli dodici reggimenti maggiori.

Siccome spesse volte accadeva che i nobili eletti ambasciatori prima della loro partenza venissero nominati ad altri reggimenti, donde nasceva non poca confusione negli incarichi; provvide a questo disordine il Maggior Consiglio, nell'anno 1395 a dì 29 giugno, comandando con espressa legge che gli *ambasciatori con salario*, accettato che abbiano, non possano essere eletti ad alcun reggimento.

Ad altro sconcerto si provvide nell'anno 1411 a dì 12 marzo. Alcuni nobili eletti ambasciatori, dopo aver sborsata la *pena pecuniaria* imposta al loro rifiuto, domandavano in grazia che il detto denaro fosse loro restituito: comandò perciò il Maggior Consiglio che non potesse nell'avvenire essere accordata siffatta restituzione in pena, a chi proponesse simil grazia, di tanta quantità quanta importasse il denaro dai rifiutanti all'erario pagato.

Per rapporto poi alle *commissioni* da darsi agli ambasciatori, ordinò il Consiglio de'X, nell'anno 1434 a dì 28 aprile, che essi non siano presenti in quel consiglio, in cui si tratterà sopra le loro *commissioni*.

Era invalso l'abuso che alcuni ambasciatori a capriccio ritardavano la loro partenza con grave pregiudizio dei pubblici affari; vigile perciò il Maggior Consiglio, nell'anno 1443 a dì 7 aprile, accordò al Senato la facoltà d'imponer pena agli eletti ambasciatori, acciò vadano alle loro legazioni.

Due decreti pubblicò il Senato suddetto nell'anno 1483: col primo comandò, nel giorno ultimo d'ottobre, che i detti oratori non portino seco argenti a rischio publico, se non alla somma di ducati duecento: coll'altro, dei nove dicembre, fu prescritto che non conducano seco più di dodici cavalli e due staffieri.

Dodici anni dopo, vale a dire nell'anno 1495, nel giorno ultimo luglio, il Consiglio dei X ordinò che non possa nessun nobile